

MODULARIO
SICAMINIST. DEL TERRITORIO
REGIONARIA CENTRALE presso il Ministero
per i Beni Culturali e Ambientali

29 NOV. 1995

Arch.

2944/p

Prot.



Mod. 8 (Serviz. Genera

CORTE DEI CONTI

15.12.95 000302 -

MINIST. PER I BENI CULTURALI
E AMBIENTALI*Al Ministro
per i Beni Culturali e Ambientali*

VISTA la Legge 29 giugno 1939, n. 1497;

VISTO il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTA la Legge 8 agosto 1985, n. 431;

VISTO il D.P.R. 15 giugno 1994, che ha affidato al Ministero per i Beni Culturali e Ambientali la redazione e l'approvazione dei piani di cui all'art. 1 bis, della citata Legge 8 agosto 1985, n. 431, per la Campania, considerando che il termine stabilito dalla stessa legge per l'approvazione dei piani è stato abbondantemente superato senza che le autorità regionali abbiano provveduto a redigere e approvare i suddetti piani;

VISTO che la sentenza della Corte Costituzionale del 6 febbraio 1995 n. 36 ha dichiarato che spetta allo Stato disporre, mediante il decreto del Presidente della Repubblica del 15 giugno 1995, la sostituzione dell'amministrazione regionale della Campania con il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali ai fini del compimento degli atti necessari per la redazione e l'approvazione del Piano Territoriale Paesistico della Regione Campania;

VISTO il D.L. del 20 settembre 1995, n. 400, particolare l'art. 7, comma 15, che stabilisce la procedura per l'applicazione del secondo comma del citato art. 1 bis della Legge 8 agosto 1985, n. 431.

VISTO il D.L. 14 dicembre 1974, n. 657 convertito con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1975, n. 5;

VISTO il D.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805;

VISTO il D.P.R. 20 dicembre 1994, n. 760;

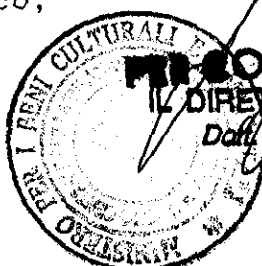
RITENUTA l'opportunità e l'urgenza di esercitare i poteri sostitutori, stante la mancata approvazione, da parte della Regione Campania dei Piani Paesistici o dei Piani Urbanistico-Territoriali nei termini di legge;

RITENUTO indispensabile e urgente procedere alla redazione e approvazione del Piano Territoriale Paesistico per assicurare più efficace tutela su territori di notevole valore paesaggistico;

GIUNTA REGIONALE
DELLA CAMPANIA

000421 29 GEN 96

PAESISTICO

PER COPIA CONFORME
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giuseppe Proietti



Al Ministro per i Beni Culturali e Ambientali

RITENUTO inoltre che la mancata approvazione dei piani di cui all'art. 1 bis della citata legge 8 agosto 1985, n.431, comporta il persistere di un regime di immodificabilità dell'attuale stato dei luoghi con conseguenti danni sia per l'economia che per l'ordinato sviluppo urbanistico;
SENTITO il Consiglio Nazionale dei Beni Culturali e Ambientali che si è espresso nella seduta del 19 settembre 1995;

DECRETA

E' approvato il Piano Territoriale Paesistico dell'area "Agnano-Camaldoli" in Comune di Napoli.

Il piano è composto di numero quattro tavole ortofotografiche in scala 1: 10000 con la zonizzazione, di una relazione e di un fascicolo di norme di attuazione.

Le ortofotocarte e le norme di attuazione relative al Piano Territoriale Paesistico, che costituiscono parte integrante del presente Decreto, sono depositate presso l'Ufficio Centrale per i Beni Ambientali e Paesaggistici del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali - Roma; altra copia è depositata presso La Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di Napoli e provincia.

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione della Corte dei Conti e sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma,

6 NOV. 1995

PER COPIA CONFORME
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giuseppe Proietti
IL MINISTRO

MINISTERO DEL TESORO
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
VISTO E REGISTRAZIONE AL N. 255
ROMA, 11/12/95
A D.D. della Ragioneria Centrale

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO DI AGNANO - CAMALDOLI
COMUNE DI NAPOLI

NORME DI ATTUAZIONE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

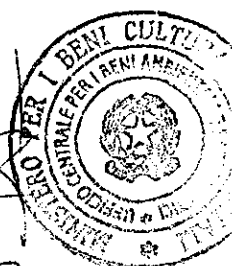
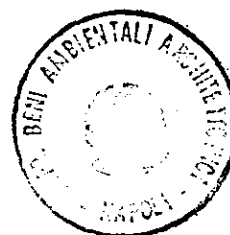
TITOLO II NORME E PRESCRIZIONI DI TUTELA DELLE SINGOLE ZONE



COPIA CONFORME

DIRETTORE GENERALE
Dott. Giuseppe Proietti

M. A. D. Proietti



MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI E ARCHITETTONICI DI
NAPOLI E PROVINCIA

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO DI AGNANO - CAMALDOLI
COMUNE DI NAPOLI

GRUPPO DI LAVORO:

ARCH. ANTONIO IANNELLO - COORDINATORE

ARCH. GIACOMO LAUDATO

ARCH. CATELLO PASINETTI

ARCH. PIERINO VACCA

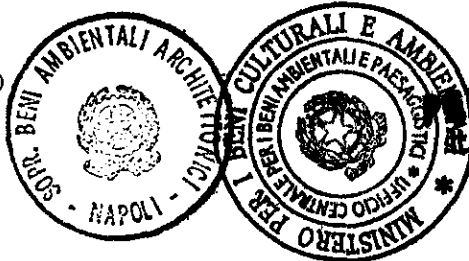
COLLABORATORI

PIETRO NAPOLITANO

MANNIDA PIANESE

SOPRINTENDENTE

GIUSEPPE ZAMPINO



6 NOV. 1995

IL MINISTRO
E. PAOLUCCI

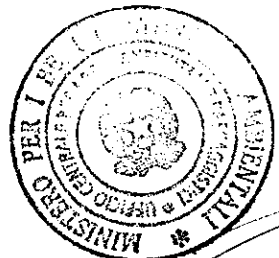
COPIA CONFORME
DIRETTORE GENERALE
Dott. Giuseppe Proletti





COPIA CONFORME
DIRETTORE GENERALE
* Dott. Giuseppe Proietti

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI



Art.1 - Finalità e contenuti del piano

1. La presente normativa di piano detta norme e prescrizioni riguardanti l'ambito Agnano - Camaldoli del Comune di Napoli, sottoposto alle disposizioni dell'art.1 quinquies della legge 8 agosto 1985 n.431.

2. Il presente Piano Territoriale Paesistico è costituito dalla relazione di piano, dalle norme di attuazione e dalle tavole di zonizzazione. La Relazione descrive i riferimenti legislativi, la metodologia applicata, gli obiettivi di piano, l'ambito di pianificazione, l'analisi del territorio, le categorie di beni, gli ambiti e i gradi di tutela.

Art.2 - Delimitazione dell'ambito di piano

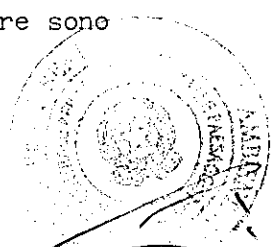
1. L'ambito cui si applica la presente normativa è quello definito dal D.M. 28 marzo 1985 relativamente alle aree di Agnano e Camaldoli nel territorio del comune di Napoli.

2. Le aree regolate dal presente piano sono distinte in zone, secondo le perimetrazioni e le normative specificate negli articoli del successivo Titolo II. La distinzione di tali aree o zone di piano, è stata determinata dal valore differenziato degli elementi costitutivi riconosciuti in sede di analisi. A tali valori corrispondono diversi gradi di tutela paesistica.

Art.3 - Categorie dei beni oggetto della tutela regolata dal presente piano

1. Per l'ambito sopra  categorie di beni da tutelare sono

PER COPIA CONFORME
DIRETTORE GENERALE
Dott. Giuseppe Proietti



quelle individuate dall'art.1 della legge 29 giugno 1939 n.1497 e dall'art.1 della legge 8 agosto 1985 n.431.

Art.4 - Norme di tutela e e suddivisione in zone

1. Nelle zone individuate e perimetrate nel Titolo II della presente normativa si applicano le seguenti norme di tutela:

P.I.: Protezione Integrale;

P.I.R.: Protezione Integrale con Restauro Paesistico-Ambientale.

R.U.A.: Recupero Urbanistico-Edilizio e Restauro Paesistico- Ambientale.

A.I.: Recupero delle Aree Industriali.

S.B.: Norme per le Zone Sature Private.

R.A.: Recupero ambientale delle pendici degli Astroni (discarica di Pianura).

A.S.: Norme per le aree a destinazione sportiva (Ippodromo di Agnano).

U.M.S.A.: Norme per l'insediamento Universitario Monte S.Angelo.

Art.5 - Efficacia delle norme e prescrizioni di piano

1. Il presente piano ha valore di Piano Territoriale Paesistico ai sensi e per gli effetti di cui al primo comma dell'art.1-bis legge n°431/85.

2. Il piano di cui al paragrafo precedente costituisce norma immediatamente vincolante e prevalente nei confronti degli strumenti di pianificazione urbanistica comunali, provinciali e nei confronti del P.T.C. ai sensi dell'art.5 della legge 17 agosto 1942 n.1150 e dei piani di settore regionali, in applicazione dell'art.23 R.D.1357/40. Gli strumenti urbanistici esistenti dovranno essere adeguati alla presente normativa di piano paesistico.

In sede di adeguamento degli strumenti urbanistici di concerto



COPIA CONFORME

Dott. Giuseppe Proietti

con la Soprintendenza Archeologica competente per territorio, dovranno essere perimetrate le aree di interesse archeologico.

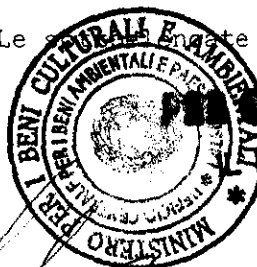
3. Le autorizzazioni di cui all'art.7 legge n.1497/39 e all'art.1 Legge n.431/85 per i progetti riguardanti le cose e gli immobili compresi nei territori regolati dal presente piano sono rilasciate nel rispetto delle prescrizioni contenute nella presente normativa. Il Sindaco, previo parere consultivo obbligatorio della Commissione Edilizia Integrata ex lege R.C. n.10/82, vigila sulla osservanza delle prescrizioni contenute nella presente normativa, dando immediata comunicazione alla Soprintendenza per i BB.AA.AA. delle autorizzazioni rilasciate trasmettendo contestualmente la relativa documentazione ai sensi del quinto comma dell'art.1 della legge n.431/85.

Per le aree di interesse archeologico perimetrate come indicato al punto 2 del presente articolo, il parere della Soprintendenza Archeologica deve essere richiesto preventivamente al rilascio dell'autorizzazione ex art.7 legge 1497/39.

4. Resta fermo l'interesse pubblico all'annullamento di ufficio, da parte del Ministro per i Beni Culturali ed Ambientali come sancito dalla legge 8 agosto 1985 n.431, dell'autorizzazione sindacale ex art.7 legge n.1497/39. La concessione edilizia dovrà essere rilasciata agli interessati soltanto dopo la scadenza del termine previsto dalla citata legge.

Art.6 - Norme e disposizioni generali per tutte le zone

1. Il Piano detta norme per ognuna delle singole zone specificate nel successivo Titolo II. Le disposizioni generali sono valide per tutte le zone.



PRODOTTO CONFORME
DIRETTORE GENERALE
 Dott. Giuseppe Proietti

2. E' vietata, lungo tutte le strade panoramiche e su entrambi i lati l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari, anche se provvisori. E' vietata l'installazione di vettori pubblicitari a bandiera. La collocazione della cartellonistica pubblicitaria dovrà essere regolamentata da apposito piano, redatto a cura del Comune di Napoli, da sottoporre ad approvazione della Soprintendenza competente.

3. E' vietata l'impermeabilizzazione per le pavimentazioni delle aree scoperte, ad esclusione delle strade pubbliche già asfaltate e di quelle da realizzare compatibilmente con le norme delle singole zone.

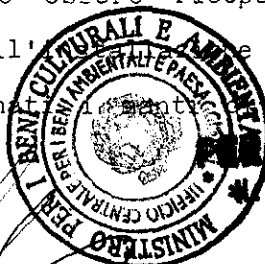
4. E' vietata l'installazione di tende a sporgere che impediscano la veduta panoramica dai luoghi accessibili al pubblico.

5. Tutte le vedute panoramiche residuali tra gli edifici esistenti, e godibili da luoghi accessibili al pubblico, sono oggetto di tutela e vengono assoggettate al regime di tutela delle zone di rispetto previste dal punto 1) art.23 del R.D. n.1357/40.

6. Le aree derivanti dal ripristino dello stato dei luoghi, a seguito di demolizioni di opere abusivamente realizzate e non sanabili, sono assoggettate al regime di tutela delle zone di rispetto.

Allo scopo dovrà essere redatto apposito progetto che, unitamente alle opere di demolizioni, preveda interventi di riqualificazione ambientale secondo i principi fitosociologici riferiti alla vegetazione potenziale.

7. I calpestii pubblici e privati con pavimentazione o basolati tradizionali non dovranno essere ricoperti nè sostituiti con altri materiali. Al termine dell'opera di servizi a rete interrati, dovranno essere ripristinati i calpestii nel rispetto della



COPIA CONFORME
DIRETTORE GENERALE
Dott. Giuseppe Proietti

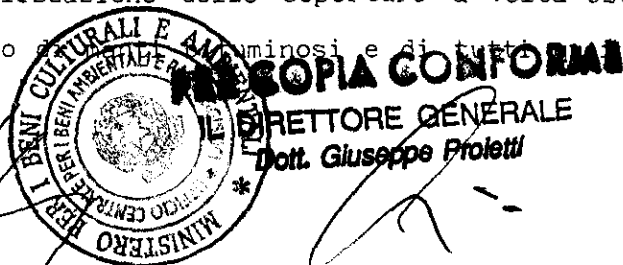
presente normativa, usando materiali lapidei posti in opera a regola d'arte secondo le tipologie tradizionali della zona.

8. Per tutti gli edifici le antenne televisive di qualunque tipo devono essere unificate per edifici o gruppi di edifici, in modo da non impedire le visuali panoramiche.

9. Per gli immobili di cui al punto 3 dell'art.1 della legge 29 giugno 1939 n.1497 valgono le seguenti prescrizioni.

Tutti i materiali ed i colori delle parti esterne degli edifici devono essere compatibili con il decoro ambientale: i canali pluviali a vista dagli spazi pubblici, le gronde di raccolta e displuvio e ogni altra tubatura o condotta a vista devono essere realizzate o sostituite con elementi in lamiera zincata o di rame con esclusione di materiale plastico o PVC di qualsiasi tipo; le canalizzazioni di impianti tecnici devono essere collocate sotto traccia; le ringhiere, corrimano, grate e cancelli di ogni tipo, visibili all'esterno, devono essere realizzati o sostituiti in ferro battuto o lavorato. E' vietato l'uso di alluminio anodizzato.

10. Per i centri storici e per i nuclei e immobili rurali di valore storico e ambientale, con esclusione degli edifici di recente impianto di cui al successivo articolo 7 punto 6, sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo. I materiali da impiegare dovranno essere di tipo tradizionale per murature, infissi esterni, grondaie e doccioni, pluviali, recinzioni, manti di copertura e pavimentazioni esterne. I manti di copertura tradizionali in coppi non possono essere sostituiti con altro materiale. L'impermeabilizzazione delle coperture a volta estradossate deve escludere l'impiego di materiali



che alterino la fisionomia, la cromia e le caratteristiche esterne delle volte stesse. Sono vietate le tinteggiature murarie delle superfici esterne in resine sintetiche non traspiranti e i rivestimenti in materiali polivinilici o asfaltici. Le opere lapidee non vanno tinteggiate ma devono essere ripulite senza l'impiego di sostanze abrasive.

11. Per i fenomeni franosi ed erosivi sono consentiti interventi di consolidamento con tecniche di ingegneria naturalistica. Qualora, previa certificazione di istituti scientifici o universitari, venga certificato che la tecnica di ingegneria naturalistica non sia applicabile, saranno consentiti interventi da valutare nella loro compatibilità ambientale caso per caso.

12. I muri di contenimento del terreno vanno realizzati con materiale lapideo a faccia vista, senza stilatura dei giunti o, in casi eccezionali quando sia indispensabile ricorrere a strutture armate, rivestite di materiale lapideo di tipo tradizionale.

13. Le pavimentazioni delle aree scoperte, di pertinenza degli edifici, o comunque di spazi non edificati devono escludere la impermeabilizzazione, utilizzando materiali che consentano l'assorbimento delle acque meteoriche.

Art.7 - Categorie degli interventi di recupero

1. Ai fini della gestione della tutela dei beni vincolati, oggetto del presente piano, le categorie di interventi da prevedere con il Piano di Recupero ex lege n.457/78 si definiscono come segue.

2. Manutenzione ordinaria degli immobili di valore estetico



PER COPIA CONFORME
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giuseppe Proietti

tradizionale si applicano le prescrizioni di cui al punto 9 dell'art.6.

3. Manutenzione straordinaria, con riferimento all'art.31 lettera b) legge n.457/78 si deve ammettere solo:

- interventi di adeguamento statico o di sicurezza antisismica, igienico-sanitario e funzionale, mediante rinnovazione o sostituzione di parti anche strutturali degli edifici, senza modificazioni estetiche dell'aspetto esteriore degli edifici per gli immobili di valore estetico tradizionale. Realizzazione di servizi igienici e tecnologici senza alterazione dei volumi e delle superfici delle singole unità immobiliari.

4. Restauro, con riferimento all'art.31 lettera c) legge n.457/78 si deve ammettere solo:

- interventi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Si applica per tutti gli immobili assoggettati al vincolo ex lege 1 giugno 1939 n.1089 e per tutti gli altri edifici di valore storico-culturale cui sia riconoscibile l'appartenenza significativa alla storia dell'arte e dell'architettura, anche di datazione del XX secolo. In tutti i casi di immobili assoggettati esclusivamente a interventi di restauro, l'obbligo è esteso ai parchi e giardini di pertinenza, che formano elemento costitutivo del paesaggio urbano del Comune di Napoli come fusione tra natura e architettura.

5. Risanamento conservativo, con riferimento all'art.31 lettera c) legge n.457/78 dovrà contemplare soltanto quei casi di "risanamento", in cui gli immobili da tutelare, isolati o soprattutto inseriti in complessi stratificati, risultino fortemente deturpati da superfetazioni.

PER COPIA CONFORME
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giuseppe Proietti

aggiunte, aggregazioni interstiziali e simili, da richiedere notevoli trasformazioni allo scopo di ripristinare la struttura tipologica e l'aspetto originario. Il risanamento conservativo può contemplare nuove destinazioni d'uso che siano compatibili con la tutela degli immobili, dei contesti e del sito considerato nel suo insieme.

6. Ristrutturazione edilizia, con riferimento all'art.31 lettera d) legge n.457/78, dovrà ammettersi soltanto per gli edifici di recente impianto (realizzati dopo il 1945), con l'esclusione degli edifici di valore storico-artistico ed ambientale-paesistico nonchè di quelli di cui ai punti 2 e 3 dell'art. 1 della legge n.1497/39.

7. Ristrutturazione urbanistica, con riferimento all'art.31 lettera e) legge n.457/78, dovrà ammettersi soltanto per le aree di recente impianto, con esclusione di impianti o parti di essi, aventi valore storico-artistico ed ambientale-paesistico nonchè di quelli di cui al punto 3 dell'art.1 della legge n.1497/39.

Art.8 - Interventi consentiti per tutte le zone

Per tutte le zone, comprese nel presente piano, sono ammessi se compatibili con l'ambiente, nel rispetto delle prescrizioni di cui agli artt.6, 7 della presente normativa e comunque sempre che non si arrechino danni alle essenze arboree di alto e medio fusto, i seguenti interventi:

- a) Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo. Gli interventi di ristrutturazione edilizia, che potranno prevedersi limitatamente agli immobili di cui al punto 6 dell'art.7 della presente normativa, dovranno puntare alla riqualificazione dell'edilizia recente senza comportare alcun incremento delle volumetrie.

[Handwritten signature]

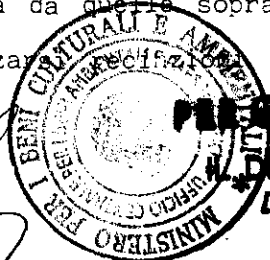
COPIA CONFORME
DIRETTORE GENERALE
Dott. Giuseppe Proietti

[Handwritten signature]

[Circular stamp: MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI - DIREZIONE REGIONALE PER IL LAZIO - ROMA]

[Circular stamp: MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI - DIREZIONE REGIONALE PER IL LAZIO - ROMA]

- b) Interventi di sistemazione a verde, per le fasce di rispetto stradale ex D.M. n.1404/68, nel rispetto delle norme di sicurezza stradale. E' vietato qualsiasi uso di tali fasce.
- c) Interventi rivolti alla bonifica e al ripristino ambientale del sistema vegetale e alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei giardini e dei parchi.
- d) Interventi di restauro, sondaggi e scavi archeologici e sistemazione delle relative aree, comprendendo le opere funzionali alla sicurezza, ai servizi utili per i visitatori, e per l'esercizio delle attività istituzionali della Soprintendenza Archeologica.
- e) Ripristino ed adeguamento funzionale degli impianti termali.
- f) Ampliamento delle aree cimiteriali esistenti e relative opere connesse ed indispensabili.
- g) Interventi di adeguamento alle norme di sicurezza e per il superamento delle barriere architettoniche. Detti interventi dovranno essere compatibili con le esigenze della tutela paesistica con particolare riferimento al rispetto dei punti di vista panoramici, delle vedute panoramiche residuali tra gli edifici esistenti, della geomorfologia e dell'andamento naturale del terreno, delle altezze degli edifici stessi e di quelli esistenti al contorno.
- h) Interventi per la recinzione dei fondi agricoli, delle aree libere e delle aree edificate secondo le sottoelencate modalità:
 - per le aree agricole, i boschi, gli incolti, le aree di macchia ricadenti in zona P.I. possono realizzarsi recinzioni unicamente al fine di evitare ostacoli alle libere visuali;
 - per le stesse aree ricadenti in zona P.I.R. le recinzioni possono prevedersi anche con siepi e arbusti di essenze tipiche del luogo;
 - nelle restanti zone del presente piano e nelle aree a destinazione residenziale o diversa da quelle sopra elencate nelle zone P.I. e P.I.R. possono realizzarsi in muratura di tufo a vista,



FIDUCIA CONFORME

DIRETTORE GENERALE

Dott. Giuseppe Proietti

anche con inserimento di cancellate metalliche, queste ultime della massima trasparenza, senza impiego di cemento a vista.

In ogni caso le altezze delle recinzioni, di qualsiasi tipo, non possono superare i 2 metri.

- i) Interventi per la realizzazione di cisterne completamente interrato e vasche, adeguatamente proporzionate alle utenze cui sono destinate, con vincolo di trascrizione della destinazione d'uso. Le cisterne e le vasche non dovranno avere altezza e/o profondità superiore a m.1,50 e per le sole cisterne il piano di copertura dovrà essere realizzato in modo da assicurare, ad opera finita, il ripristino della configurazione geomorfologica e vegetazionale originarie dei luoghi.

Per gli interventi di cui ai punti b) e c) si dovranno utilizzare essenze mediterranee o essenze storicamente inserite nel paesaggio.

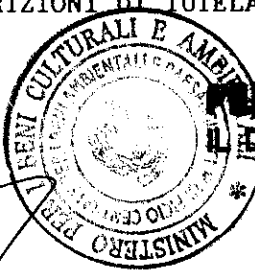
Art.9 - Adempimenti degli enti territoriali

1. I Comuni, la Provincia, la Regione sono tenuti, nella formazione, adozione e approvazione dei rispettivi strumenti di pianificazione a osservare norme e prescrizioni contenute nel presente piano. Le norme e prescrizioni del piano paesistico prevalgono nei confronti degli strumenti di pianificazione urbanistica generale ed esecutivi, tanto regionali (P.T.C. ai sensi dell'art.5 della legge 17 agosto 1942 n.1150 e dei piani di settore, in applicazione dell'art.23 R.D. 1357/39) quanto subregionali.



COPIA CONFORME
DIRETTORE GENERALE
Dott. Giuseppe Proietti

TITOLO II - NORME E PRESCRIZIONI DI TUTELA DELLE SINGOLE ZONE

  **PER COPIA CONFORME**
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giuseppe Proietti 



Art.10 - Zona P.I.**1. Descrizione dei confini**

La zona P.I. comprende gli elementi e le aree geologiche, naturalistiche, ambientali, paesistiche, archeologiche più rilevanti dell'ambito Agnano - Camaldoli: Monte Spina, Conca di Agnano, Costa San Domenico, Monte Sant'Angelo, Astroni, Collina dei Camaldoli.

Il perimetro della zona è individuato nelle tavole di zonizzazione.

2. Norme di tutela

L'area in oggetto è sottoposta alle norme di tutela di Protezione Integrale (P.I.).

3. Interventi ammissibili

Interventi volti alla conservazione e al miglioramento del verde secondo l'applicazione di principi fitosociologici che rispettino i processi dinamico-evolutivi e delle potenzialità della vegetazione della zona; interventi di prevenzione dagli incendi con esclusione di strade tagliafuoco; interventi di risanamento e restauro ambientale per l'eliminazione di strutture ed infrastrutture in contrasto con l'ambiente, di cartelloni pubblicitari e di altri detrattori ambientali; interventi di sistemazione della viabilità pedonale e carrabile esistente o di creazione di nuovi percorsi pedonali senza alterazione dell'andamento naturale del terreno per consentire una migliore fruizione dei valori paesistici e panoramici.

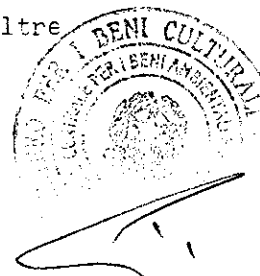
4. Divieti e limitazioni

E' vietato qualsiasi intervento che comporti incremento dei volumi esistenti; è vietata la costruzione di strade rotabili e di qualsiasi tipo; sono vietati gli attraversamenti di elettrodotti o di altre

PER COPIA CONFORME

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giuseppe Proietti



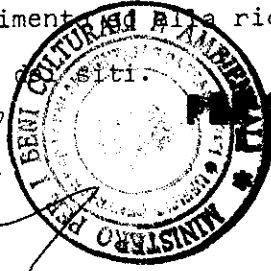
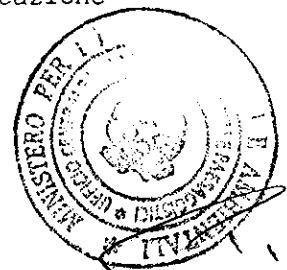
infrastrutture aeree; è vietata la coltivazione delle cave esistenti nella zona.

E' vietata l'alterazione dell'andamento naturale del terreno e delle sistemazioni idrauliche agrarie esistenti nella conca di Bonifica di Agnano. Limitatamente ai suoli incolti e/o agricoli sono consentite lievi modifiche della configurazione del suolo e del suo andamento per il deflusso naturale delle acque meteoriche ed irrigue.

E' vietato il taglio e l'espianto delle piante di alto fusto nonchè il taglio e l'espianto della vegetazione arbustiva, tanto di essenze esotiche, quanto di macchia mediterranea spontanea. Le essenze da espiantare a causa di affezioni fitopatologiche devono essere sostituite con le stesse essenze; qualora si tratti di essenze estranee al contesto paesistico culturale dovranno essere sostituite da specie indigene o compatibili al suddetto contesto. Eventuali interventi di sostituzione di essenze estranee al contesto paesistico culturale dovranno essere gradualmente e programmati. I progetti dovranno essere sottoposti al parere dell'Orto Botanico dell'Università di Napoli "Federico II". La necessità di abbattimento di piante di alto fusto per motivi di sicurezza va comunicata, per l'autorizzazione, agli uffici del Corpo Forestale dello Stato. E' fatta eccezione per i tagli e gli espianti strettamente necessari per gli scavi e il restauro dei monumenti antichi da parte delle competenti Soprintendenze.

5. Uso del suolo

Nei complessi vegetazionali naturali devono essere effettuati, a cura dei proprietari e dei possessori, anche utilizzando le disponibili provvidenze di legge statale e regionale, gli interventi atti ad assicurarne la conservazione e la tutela. In particolare gli interventi devono tendere al mantenimento della ricostituzione e riqualificazione della vegetazione tipica dei siti.

  **FIRMA CONFORME**
DIRETTORE GENERALE
 Dott. Giuseppe Proietti  

Questi ultimi interventi dovranno essere effettuati con progetto da sottoporre a parere obbligatorio del Servizio Giardini del Comune di Napoli. Nei casi di particolare rilevanza il Comune dovrà avvelersi della consulenza dell'Orto Botanico dell'Università di Napoli "Federico II".

E' consentito l'uso agricolo del suolo, se già praticato e anche attraverso la ricostituzione delle colture agrarie tradizionali, con le seguenti prescrizioni:

è vietato l'impianto di nuove serre, di qualsiasi tipo e dimensione;

è vietata l'aratura oltre i cinquanta centimetri di profondità nelle aree di interesse archeologico di cui al punto 2 dell'art.5 della presente normativa;

è vietata l'introduzione di coltivazioni esotiche ed estranee alle tradizioni agrarie locali;

è vietato l'uso di pesticidi chimici di I, II, III classe, secondo le direttive C.E.E.;

è vietato l'impiego di mezzi e tecniche di coltivazione che comportino una riduzione delle potenzialità produttive del suolo e di altre risorse primarie;

è vietata la sostituzione di colture arboree con colture erbacee.

Art.11 - Zona P.I.R.

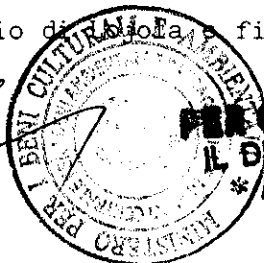
1. Descrizione dei confini

La zona P.I.R. comprende le sottoelencate aree di elevato valore paesistico.

1,2. Aree a ridosso di via Montagna Spaccata in località San Lorenzo e Masseria Grande.

3. Area in località Torre di Franco.

4. Area dalla località Guantai, a ridosso di via Guantai ad Orsolone, lungo il viale S. Ignazio di ~~Monte~~ fino ai Camaldolilli.



PER COPIA CONFORME
IL DIRETTORE GENERALE
* Dott. Giuseppe Proietti

5. Area a ridosso della zona ospedaliera e su via Guantai ad Orsolone. I confini di ogni singola area sono individuati nelle tavole di zonizzazione.

2. Norme di tutela

La zona in oggetto è sottoposta alle norme di tutela di Protezione Integrale con Restauro Paesistico-Ambientale (P.I.R.).

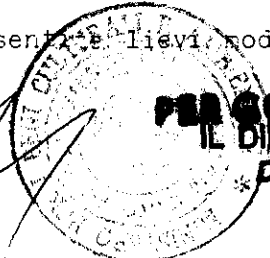
3. Interventi ammissibili

Interventi volti alla conservazione e alla ricostituzione del verde secondo l'applicazione di principi fitosociologici che rispettino i processi dinamico-evolutivi e della potenzialità della vegetazione dell'area; interventi di prevenzione dagli incendi con esclusione di strade tagliafuoco; interventi di risanamento e restauro ambientale per l'eliminazione di strutture ed infrastrutture in contrasto con l'ambiente, di cartelloni pubblicitari e di altri detrattori ambientali; interventi di sistemazione ed adeguamento della viabilità pedonale e carrabile; realizzazione di nuovi percorsi pedonali senza alterazione dell'andamento naturale del terreno per consentire una migliore fruizione dei valori paesistici e panoramici; realizzazione di piste ciclabili utilizzando percorsi esistenti.

4. Divieti e limitazioni

E' vietato qualsiasi intervento che comporti incremento dei volumi esistenti; è vietata la costruzione di strade rotabili; sono vietati gli attraversamenti di elettrodotti o di altre infrastrutture aeree; è vietata la coltivazione delle cave esistenti in zona.

E' vietata l'alterazione dell'andamento naturale del terreno e delle sistemazioni idrauliche agrarie esistenti ad eccezione dei suoli incolti e/o agricoli ove sono consentite lievi modifiche della configurazione

  **PER COPIA CONFORME**
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giuseppe Proietti

del suolo e del suo andamento per il deflusso naturale delle acque meteoriche ed irrigue.

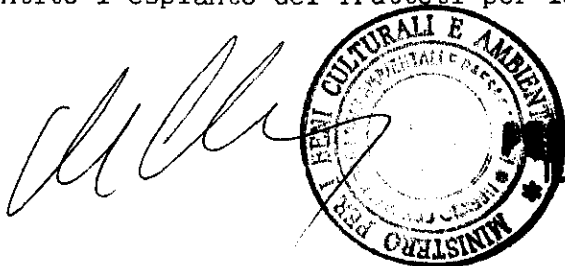
E' vietato il taglio e l'espianto delle piante di alto fusto nonchè il taglio e l'espianto della vegetazione arbustiva, tanto di essenze esotiche, quanto di macchia mediterranea spontanea. Le essenze da espiantare a causa di affezioni fitopatologiche devono essere sostituite con le stesse essenze. La necessità di abbattimento di piante di alto fusto per motivi di sicurezza va comunicata, per l'autorizzazione, agli uffici del Corpo Forestale dello Stato. E' fatta eccezione per i tagli e gli espianti strettamente necessari per gli scavi e il restauro dei monumenti antichi da parte delle competenti Soprintendenze.

5. Uso del suolo

Nei complessi vegetazionali naturali devono essere effettuati, a cura dei proprietari e dei possessori, anche utilizzando le disponibili provvidenze di legge statale e regionale, gli interventi atti ad assicurarne la conservazione e la tutela. In particolare gli interventi devono tendere al mantenimento ed alla ricostituzione e riqualificazione della vegetazione.

E' consentito l'uso agricolo del suolo con le seguenti prescrizioni:

- è vietato l'impianto di nuove serre, di qualsiasi tipo e dimensione;
- è vietata l'aratura oltre i cinquanta centimetri di profondità nelle aree di interesse archeologico di cui al punto 2 dell'art.5 della presente normativa;
- è vietato l'uso di pesticidi chimici di I, II, III classe, secondo le direttive C.E.E.;
- è consentito l'espianto dei frutteti per la rinnovazione culturale.



COPIA CONFORME
DIRETTORE GENERALE
Dott. Giuseppe Proietti

A handwritten signature in dark ink, located at the bottom right of the page.

Art.12 - Zona R.U.A.**1. Descrizione dei confini**

La zona R.U.A. comprende le aree urbanizzate di elevato valore paesistico da sottoporre a recupero urbanistico-edilizio e a restauro paesistico ambientale.

E' articolata in 4 aree.

I confini di ogni singola area sono individuati nelle tavole di zonizzazione.

2. Norme di tutela

La zona in oggetto è sottoposta alle norme di tutela per il Recupero Urbanistico Edilizio e il Restauro Paesistico-Ambientale (R.U.A.).

3. Divieti e limitazioni

E' vietato qualsiasi intervento che comporti incremento dei volumi esistenti, con le esclusioni di cui al successivo punto 5 del presente articolo; sono vietati gli attraversamenti di elettrodotti o di altre infrastrutture aeree; è vietata la coltivazione delle cave esistenti in zona; è vietato il taglio e l'espianto di alberi di alto fusto e della vegetazione arbustiva di macchia mediterranea spontanea. Le essenze da espiantare a causa di affezioni fitopatologiche devono essere sostituite con le stesse essenze. La necessità di abbattimento di piante di alto fusto per motivi di sicurezza va comunicata, per l'autorizzazione, agli uffici del Corpo Forestale dello Stato. E' fatta eccezione per i tagli e gli espianti strettamente necessari per gli scavi e il restauro dei monumenti antichi da parte delle competenti Soprintendenze.

4. Interventi ammissibili

Interventi volti alla conservazione del verde agricolo residuale;

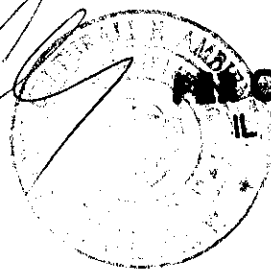


PER COPIA CONFORME
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giuseppe Proletti

interventi per la ricostituzione del verde secondo l'applicazione dei principi fitosociologici che rispettino i processi dinamico-evolutivi e delle potenzialità della vegetazione delle aree; interventi per la realizzazione di opere di difesa del suolo. I materiali da impiegare per tipologie di intervento finalizzato alla riqualificazione dell'aspetto delle pubbliche strade, piazze e marciapiedi, scale e luoghi di sosta, possono prevedere anche elementi di arredo urbano, impianti di illuminazione, panchine o sedili, muretti e spartitraffico, aiuole, alberature e giardini pubblici. Tali elementi dovranno essere compatibili con il ripristino dei caratteri costitutivi del paesaggio urbano, usando in prevalenza materiali lapidei tradizionali a faccia vista e colori naturali.

5. Attrezzature pubbliche

Negli strumenti di pianificazione e di attuazione della pianificazione dovranno essere individuati prioritariamente edifici esistenti di proprietà comunale da destinare, previo recupero, ad attrezzature pubbliche per il rispetto degli standard urbanistici ai sensi delle leggi statali e regionali o suoli di proprietà comunale su cui realizzare le attrezzature pubbliche. Qualora detti immobili non risultino idonei alla destinazione richiesta possono essere individuati edifici privati da destinare a tale scopo o suoli su cui realizzare le opere pubbliche. Gli interventi da realizzare in dette aree dovranno, comunque, tener conto dei criteri di tutela paesistica (rispetto dei punti di vista panoramici; rispetto della morfologia del terreno; divieto di terrazzamenti). L'altezza degli edifici di nuova costruzione non potrà superare quella media degli edifici esistenti al contorno e, comunque, non potrà superare i 10 metri.

  **COPIA CONFORME**
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giuseppe Proietti

Art.13 - Zona A.I.**1. Descrizione dei confini**

La zona A.I. comprende le aree industriali del Comune di Napoli in località "Pisciarelli" al confine con il Comune di Pozzuoli, e a via delle Scuderie a monte dell'Ippodromo di Agnano. I confini della zona sono individuati nelle tavole di zonizzazione.

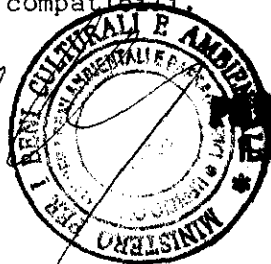
2. Norme di tutela

La zona in oggetto è sottoposta alle norme di tutela per il recupero delle Aree Industriali (A.I.).

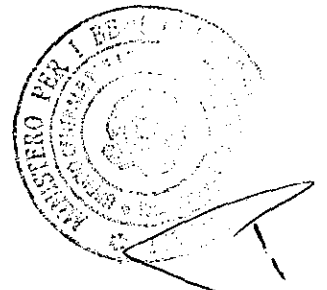
3. Interventi ammissibili

In tale zona è consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti industriali, artigianali e commerciali attivi alla data di entrata in vigore del presente piano.

Le aree, gli impianti e i manufatti resi disponibili per la dismissione delle attività industriali devono essere sottoposte a recupero paesistico ambientale e potranno essere destinate ad attività compatibili con il carattere e le vocazioni specifiche di ciascuna di esse nell'ambito del più vasto comprensorio dei Campi Flegrei (culturali; ricettivo-termali, sportive). La cubatura consentita nella suddetta zona non potrà superare il 40% della cubatura esistente alla data di entrata in vigore del presente piano. Il Comune di Napoli dovrà predisporre apposito strumento attuativo di pianificazione per la riqualificazione delle aree industriali dismesse con l'indicazione delle destinazioni d'uso compatibili.



COPIA CONFORME
DIRETTORE GENERALE
Dott. Giuseppe Proietti



Art.14 - Zona S.B.**1. Descrizione dei confini**

La zona S.B., articolata in due aree, comprende le aree urbane sature, su via Terracina e l'insediamento ospedaliero San Paolo. I confini della zona sono individuati nelle tavole di zonizzazione.

2. Norme di tutela

La zona in oggetto è sottoposta alle norme dettate dagli strumenti di pianificazione e di attuazione della pianificazione ordinaria che dovranno disciplinare le trasformazioni territoriali di tale zona satura per effetto dell'intervento edilizio a carattere privato (S.B.).

3. Divieti e limitazioni

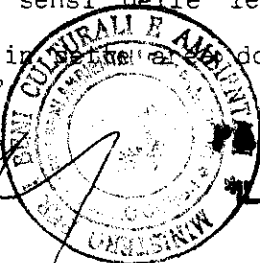
E' vietato qualsiasi intervento che comporti incremento dei volumi esistenti, con le esclusioni di cui ai successivi punti 5 e 6 del presente articolo; sono vietati gli attraversamenti di elettrodotti o di altre infrastrutture aeree.

4. Interventi ammissibili

Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica, così come disciplinati dall'art. 7 della presente normativa.

5. Attrezzature pubbliche

Gli strumenti di pianificazione e di attuazione della pianificazione possono prevedere attrezzature pubbliche, per il rispetto degli standards urbanistici ai sensi delle leggi statali e regionali. Gli interventi da realizzare in detta area dovranno, comunque, tener conto



PER COPIA CONFORME
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giuseppe Proletti

dei criteri di tutela paesistica (rispetto dei punti di vista panoramici; rispetto della morfologia terreno; divieto di terrazzamenti). L'altezza degli edifici di nuova costruzione non dovrà superare quella media degli edifici esistenti al contorno e, comunque, non potrà superare i 10 metri.

6. Ristrutturazione urbanistico-edilizia

Negli strumenti di pianificazione e di attuazione della pianificazione comunale possono prevedersi interventi ed opere anche di ristrutturazione urbanistica che non comportino incremento dei volumi edilizi esistenti e con esclusione dall'intervento degli edifici di valore storico, artistico, ambientale-paesistico.

Art.15 - Zona R.A. - Pendici Astroni (Discarica di Pianura)

La zona in oggetto è sottoposta ad intervento di risanamento e restauro paesistico ambientale con interventi volti alla ricostituzione delle caratteristiche morfologiche e vegetazionali originarie.

Tali interventi saranno disciplinati da un progetto esecutivo di iniziativa comunale.

E' vietato qualsiasi intervento che comporti incremento dei volumi esistenti.

I confini della zona sono individuati nelle tavole di zonizzazione.

Art.16 - Zona A.S. - Ippodromo di Agnano

1. Descrizione dei confini

La zona A.S. è costituita dall'impianto sportivo dell'Ippodromo di Agnano e dalle sue aree pertinenziali.

I confini della zona sono individuati nelle tavole di zonizzazione.

PER COPIA CONFORME
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giuseppe Proietti

2. Norme di tutela e interventi ammissibili

In tale zona è consentita la manutenzione ordinaria, straordinaria e la ristrutturazione edilizia degli impianti e dei manufatti esistenti. E' ammesso il potenziamento degli impianti esistenti, con esclusione di nuovi volumi edilizi, mediante piani di dettaglio che saranno valutati ai fini dell'incidenza paesistica e ambientale dalla Soprintendenza competente.

Art.17 - Zona U.M.S.A. - Università di Monte Sant'Angelo

1. Descrizione dei confini

La zona U.M.S.A. comprende l'area dell'insediamento universitario di Monte Sant'Angelo.

I confini della zona sono individuati nelle tavole di zonizzazione.

2. Norme di tutela e interventi ammissibili

In tale zona è consentito il completamento del programma di insediamento delle nuove facoltà universitarie già approvato alla data di entrata in vigore del presente piano.

E' consentito altresì la manutenzione ordinaria, straordinaria nonché la ristrutturazione edilizia.

Eventuali ampliamenti e potenziamenti delle opere infrastrutturali ovvero di servizio non dovranno prevedere volumi fuori terra ad esclusione di quelli tecnici, connessi alla funzionalità dell'opera da realizzare.

Art.18 - Aree e siti archeologici e Paesaggio Storico-Archeologico

Le aree e i siti archeologici e il paesaggio storico-archeologico ricadenti nell'ambito del presente piano, le aree e i siti archeologici

PER COPIA CONFORME
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giuseppe Proietti

così come definiti al punto 2 dell'art.5 della presente normativa sono assoggettati alla tutela integrale (P.I.) in assenza di specifici provvedimenti assunti dalla Soprintendenza. In tali aree dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- a) Tutti gli interventi, di iniziativa pubblica e privata ricadenti in area di interesse archeologico, che comportino interventi al suolo, scavi, movimenti di terra, necessitano del parere preventivo vincolante della Soprintendenza Archeologica.
- b) I progetti unitari ed esecutivi ricadenti in area di interesse archeologico devono acquisire il parere preventivo vincolante della Soprintendenza Archeologica che potrà prevedere in sede istruttoria anche saggi archeologici da eseguire a spese del richiedente.
- c) La strumentazione urbanistica locale, generale ed esecutiva, deve prevedere nella relativa normativa il controllo preventivo del territorio, così come espresso nel precedente punto a). Il parere preventivo si articolerà in prescrizioni vincolanti graduate in funzione della tipologia dell'intervento previsto e delle caratteristiche storico-archeologiche del sito.

Art.19 - Opere pubbliche e di interesse pubblico

E' consentito in tutte le zone del presente piano la realizzazione e/o l'adeguamento degli impianti tecnologici ed infrastrutturali quali sistemi fognari e di depurazione, idrici, elettrici, telefonici e sistemi similari di pubblica utilità sia di rilevanza comunale che sovracomunale. Ai sensi delle circolari del P.C.M. n.1.1.2/3763/6 del 20/4/1982 e n. 3763/6 del 24/6/1982, la localizzazione dei manufatti e delle volumetrie strettamente indispensabili alla realizzazione e funzionalità dei predetti impianti tecnologici ed infrastrutturali dovrà preventivamente essere autorizzata dal Ministero BB.SC.AA. I progetti esecutivi di dette

[Handwritten signature]

PER COPIA CONFORME
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giuseppe Proletti

[Handwritten signature]

opere, che dovranno tenere conto dei criteri di tutela paesistica e dovranno recepire eventuali indicazioni e prescrizione dettate dalla Soprintendenza BB.AA.AA. e dalla Soprintendenza Archeologica (se ricadenti in area di interesse archeologico), saranno autorizzati secondo le procedure sancite dalla legge n.1497/39 e legge n.431/85.

Art.20 - Norme transitorie

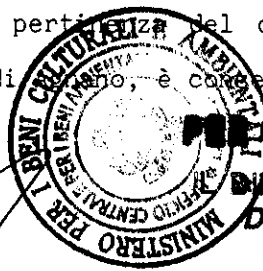
Le autorizzazioni già rilasciate per opere non ancora iniziate sono da ritenersi annullate se in contrasto con le norme del presente piano. Per le concessioni e autorizzazioni in corso di istruttoria alla data di entrata in vigore del presente piano e non ancora assentite non si applica la procedura del silenzio-assenso.

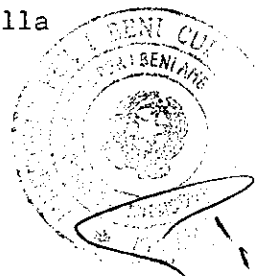
E' consentita la destinazione ad attrezzature pubbliche o di interesse pubblico mediante interventi anche di ristrutturazione edilizia ed urbanistica, a parità di volumi esistenti, degli edifici acquisiti al patrimonio comunale in applicazione della legge 28 febbraio 1985 n°47.

I progetti dovranno seguire le procedure della legge n°1497/39 e n°431/85

A protezione dei valori paesistico-ambientali del complesso conventuale dei Camaldoli, è vietata l'installazione di antenne, ripetitori, tralicci e similari al suo interno e per un raggio di duecento metri dal suo perimetro. Gli impianti già esistenti dovranno essere rimossi. Per l'individuazione delle nuove localizzazioni, anche per le similari strutture esistenti per tutto l'ambito, gli enti proprietari dovranno predisporre apposito progetto che, al fine della riduzione e del ridimensionamento degli impianti stessi, tenga conto dei valori paesistico-ambientali e panoramici dell'area.

Limitatamente alle aree di pertinenza del complesso termale ed alberghiero della Società Terme di Camaldoli, è consentito, con esclusione della

  **FIRMA CONFORME**
DIRETTORE GENERALE
Dott. Giuseppe Proietti

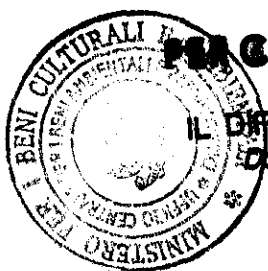
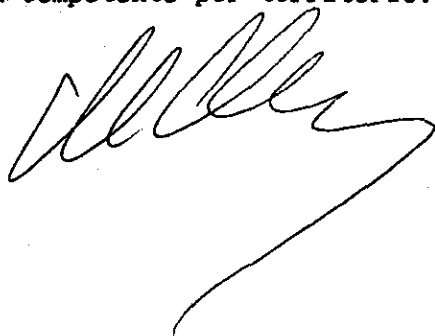


realizzazione di nuovi volumi, l'adeguamento funzionale nonchè la realizzazione di attrezzature a servizio dell'attività alberghiera e quelle necessarie per l'utilizzazione delle risorse idrotermali dell'area.

Nella zona bassa della conca di bonifica sono consentite attività agricole, ricreative e sportive, purchè compatibili con il mantenimento del manto vegetale, senza modifiche della configurazione dei terreni e dei canali delle acque reflue.

La compatibilità paesistico-ambientale di tali opere sarà valutata dalla competente Soprintendenza previa redazione di progetto generale attuabile anche secondo stralci funzionali.

Qualora le suddette opere ricadano in aree di interesse archeologico, come definite dall'art.5, punto 2, della presente normativa, dovranno essere sottoposte, altresì, al parere vincolante della Soprintendenza Archeologica competente per territorio.



PER COPIA CONFORME

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giuseppe Proietti

